REGOLAMENTO (CEE) N. 1064/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 916/92 del Consiglio relativo al trasferimento in Portogallo di 170 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 della Commissione [2],

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 916/92 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativo al trasferimento in Portogallo di 382 000 t di cereali detenuti da vari organismi di intervento [5], in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 916/92, l'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento portoghese 170 000 t di orzo, da trasportare verso determinate destinazioni; che occorre fissare le modalità di applicazione di tale provvedimento;

considerando che in Portogallo è stato rilevato un disavanzo di cereali foraggeri; che è quindi opportuno prevedere il trasferimento dei quantitativi di cereali foraggeri in oggetto nei silos dell'organismo d'intervento portoghese;

considerando che occorre comunicare tempestivamente all'organismo d'intervento portoghese le località in Spagna in cui i quantitativi da trasferire sono immagazzinati; che tali informazioni, nonché quelle relative ai luoghi di magazzinaggio in Portogallo, debbono essere trasmesse alla Commissione per permetterle in particolare di valutare l'incidenza finanziaria di tale trasferimento;

considerando che per effettuare tale operazione con la massima economicità è opportuno ricorrere ad una procedura di gara per il trasporto e prevedere le disposizioni necessarie per garantire il buon fine delle operazioni ed il rispetto dei termini previsti;

considerando che l'operazione di trasferimento è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [6], e dal regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [8];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 916/92, l'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento portoghese 170 000 t di orzo.

2. Gli organismi d'intervento spagnolo e portoghese:

a) concordano le località di magazzinaggio, di partenza e di destinazione, in modo da ridurre al massimo le spese di trasporto, nonché le date alle quali il prodotto sarà ritirato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 916/92; gli elenchi di tali località vengono immediatamente comunicati alla Commissione;

b) constatano, al momento delle operazioni di carico in Spagna e dell'entrata nelle località di magazzinaggio in Portogallo, il peso caricato e scaricato e, in base all'analisi di un campione rappresentativo, la qualità del prodotto in questione.

Articolo 2

L'organismo d'intervento portoghese provvede a trasferire nei silos di cui all'articolo 3 il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo i quantitativi ed il calendario seguenti:

— almeno 30 000 t entro il 31 luglio 1992;

— il restante quantitativo entro il 31 dicembre 1992.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[4] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 4.
[6] GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
[7] GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
[8] GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

Articolo 3

1. L'orzo deve essere trasferito nei silos situati nei porti di Lisbona e/o di Porto. Le località di magazzinaggio sono stabilite dalle autorità portoghesi.

2. L'importo delle spese di trasporto del prodotto in oggetto viene fissato dall'organismo d'intervento portoghese mediante procedura di gara. Queste spese includono :

a) il trasporto (escluse le operazioni di carico) dalla località di magazzinaggio di partenza fino alla località di magazzinaggio di destinazione (esclusi i costi di entrata in magazzino) ;

b) le spese di assicurazione che coprono il prezzo di acquisto all'intervento della merce di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ; questo prezzo è convertito in moneta nazionale con il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

3. La gara può riferirsi ad una o più partite.

4. L'organismo d'intervento portoghese stabilisce le clausole e le condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tali condizioni debbono prevedere in particolare :

— l'impegno scritto dell'offerente, vistato da un istituto di credito riconosciuto, a costituire, entro i due giorni lavorativi successivi alla data di recevimento della dichiarazione di aggiudicazione, una cauzione che garantisca il buon fine delle operazioni oggetto della gara, per un importo di 90 ECU/t, convertita in moneta nazionale al tasso di cui al paragrafo 2, lettera b) ;

— la perdita, tranne in caso di forza maggiore, di una parte adeguata della cauzione per i giorni di ritardo nell'esecuzione degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([1]), quest'importo equivale per lo meno al 10 % delle spese di trasporto aggiudicate per i quantitativi non trasportati nei termini previsti. Questa percentuale è maggiorata dell'1 % per ogni giorno di ritardo supplementare, a partire dal sesto giorno di ritardo.

L'esigenza principale della cauzione si considera soddisfatta al momento in cui il prodotto è consegnato alla destinazione stabilita dalle autorità portoghesi. La relativa prova è fornita entro un mese dalla data della consegna in oggetto.

I bandi di gara vengono stabiliti per ogni partita e per ogni destinazione. Essi sono pubblicati dalle autorità portoghesi per lo meno cinque giorni feriali prima della data di aggiudicazione di cui al paragrafo 5.

5. L'aggiudicazione della prima parte si svolge l'8 maggio 1992, alle ore 13. Per i quantitativi non aggiudicati l'8 maggio, si procede a due aggiudicazioni supplementari : il 15 ed il 22 maggio 1992 alle ore 13.

6. Le offerte depositate presso l'organismo d'intervento portoghese vengono effettuate ed accettate in scudi.

7. Le offerte possono essere presentate via telex.

8. Le offerte sono valide solamente se corredate della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 5 ECU/t. Questa cauzione è svincolata qualora :

— l'offerta non sia stata presa in considerazione ;

— sia stata constituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

9. L'aggiudicazione avviene per ogni partita e per ogni destinazione ed è dichiarato aggiudicatario il migliore offerente. Tuttavia, se nessuna offerta corrisponde ai prezzi ed ai costi di norma praticati, non viene dato seguito alla gara.

Articolo 4

L'organismo d'intervento portoghese prende in consegna l'orzo caricato sul mezzo di trasporto nella località di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a partire da tale momento.

L'organismo d'intervento spagnolo comunica all'organismo d'intervento portoghese ed alla Commissione i quantitativi effettivamente usciti, nonché le date di uscita per ogni punto di prelievo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento portoghese tiene informata la Commissione dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati sia alla Commissione che all'organismo d'intervento spagnolo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

([1]) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione